

## Il principio della prevalenza della sostanza sulla forma: considerazioni preliminari alla luce delle esperienze Ias/Ifrs

di Francesco Facchini – dottore commercialista e revisore legale

*Con il D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva UE 2013/34 è stata apportata una nuova significativa riforma alla normativa in materia di bilancio. A livello concettuale, una delle più significative novità riguarda l'adozione in maniera netta del principio della prevalenza della sostanza economica delle operazioni rispetto alla forma giuridica per la redazione dei bilanci.*

### Premessa

Il D.Lgs. 139/2015 (c.d. "Decreto bilanci" di recepimento della Direttiva UE 2013/34), pubblicato sulla G.U. n.205 del 4 settembre 2015, contiene disposizioni di rilievo, che determineranno numerosi impatti ai fini della redazione del bilancio, già a partire dall'esercizio 2016.

Il Decreto interviene, tra l'altro, anche sui Principi di redazione del bilancio e, in questo ambito, conferisce chiarezza al Principio della prevalenza della sostanza sulla forma, stabilendo che la rilevazione delle voci deve essere effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Il Principio in esame implica che gli eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica, cioè l'essenza, la vera natura, e non sulla base degli aspetti meramente formali.

L'assunto in questione risulta pienamente condiviso e generalmente accettato. Tuttavia, nella pratica, il significato da attribuire alla "sostanza economica" dell'operazione può risultare indeterminato e richiede, quindi, di essere specificato nella singola fattispecie.

Di seguito, si ripercorre l'iter storico-giuridico di tale Principio, a partire dalla sua introduzione nel nostro ordinamento sino alla recente novità a livello di Principi contabili internazionali, per concludere con la modifica legislativa ad opera del menzionato D.Lgs. 139/2015.

### Introduzione del Principio nel bilancio civilistico

Il Principio della prevalenza della sostanza sulla forma è stato introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6/2003, in vista dell'imminente apertura ai Principi contabili internazionali, in cui tale Principio, come vedremo in seguito, è stato considerato da

sempre un assunto fondamentale.

La scelta del nostro Legislatore fu quella di inserire all'articolo 2423-bis, comma 1, n.1 cod. civ. l'ermeneutica previsione secondo cui:

*"la valutazione delle voci deve essere fatta (...) tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato", anziché utilizzare l'espressione più chiara e di generale accettazione della, appunto, "prevalenza della sostanza sulla forma".*

La formulazione utilizzata ha generato immediatamente dubbi interpretativi tra gli operatori e gli autori che si sono occupati della materia. In particolare, i primi commenti alla disposizione ponevano il dubbio che la "funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato" non costituisse un *quid novi* rispetto alle regole precedenti. Basti pensare che una posta dell'attivo è classificata e valutata in base alla sua destinazione nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante, e quindi a seconda della "funzione" che il fattore produttivo svolge all'interno del ciclo operativo della gestione<sup>1</sup>.

Fra l'altro, si è lungamente discusso circa l'effettiva portata applicativa della disposizione. Infatti, come chiarito dall'Oic 11, dopo aver individuato la sostanza economica dell'operazione, bisogna tener conto delle eventuali limitazioni imposte dalla vigente legislazione, la quale potrebbe imporre di rappresentare contabilmente l'operazione secondo gli aspetti formali.

<sup>1</sup> Così formulata, la nuova espressione sembra richiami la «funzione economica» degli elementi patrimoniali attivi e passivi solo ai fini della loro valutazione in bilancio, ossia della scelta del criterio da ritenersi più corretto per la quantificazione dei componenti del patrimonio dell'impresa, in base alla diversa funzione da essi svolta nell'ambito del processo produttivo e, più precisamente, alla «destinazione» ad essi impressa dagli amministratori. Cfr. Matteo Caratozzolo, "La nuova disciplina del bilancio di esercizio", in *Le Società* n.2/05, pag. 148.

# CONTABILITÀ E BILANCIO

Basti pensare alle operazioni di *leasing* finanziario, le quali devono essere ancora espresse in bilancio secondo la forma giuridica che assume il contratto, considerato che il punto 22) dell'articolo 2427 cod. civ., anche esso introdotto dal D.Lgs. 6/2003, richie-

de l'indicazione solo in Nota integrativa delle informazioni necessarie a ricostruire l'operazione secondo la sua sostanza economica.

A tale riguardo, l'Oic 11 nella sua attuale versione, prevede di seguire i seguenti comportamenti contabili:

Aspetti formali e sostanziali coincidono	Ad esempio, nel caso del riporto, l'operazione, in base alla sostanza economica, costituisce un finanziamento e il passaggio di proprietà avviene per garantire il finanziamento. Tali operazioni devono essere iscritte, da parte del cessionario, come crediti verso il cedente e, da parte del cedente, come debiti verso il cessionario, mentre i titoli continuano a figurare nel bilancio del cedente.
Aspetti formali e sostanziali non coincidono e la normativa impone un trattamento contabile in base agli aspetti formali	In tali situazioni si devono fornire in Nota integrativa tutte le informazioni necessarie idonee ad esprimere la sostanza economica dell'operazione (es. operazioni di locazione finanziaria).
Aspetti formali e sostanziali non coincidono e la normativa impone un trattamento contabile in base agli aspetti formali. Tuttavia, è consentito esprimere gli "effetti" secondo la sostanza economica	Gli effetti dell'operazione devono essere trattati secondo la sostanza economica e si devono fornire le necessarie informazioni in Nota integrativa. Ad esempio, l'operazione di " <i>sale and lease back</i> " costituisce, da un punto di vista sostanziale, un'operazione di finanziamento. Pertanto, è necessario rilevare contabilmente la vendita in quanto il sottostante negozio giuridico non può essere ignorato. Tuttavia, nel rispetto della sostanza dell'operazione, la plusvalenza da <i>sale and lease back</i> deve essere accreditata a Conto economico gradualmente, in base alla durata del correlato contratto di <i>leasing</i> .

Nelle more di applicazione della Direttiva 2013/34/UE, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro ha promosso una consultazione pubblica, in cui era emersa la necessità di modificare l'articolo 2423-*bis*, eliminando, in particolare, il riferimento alla voce dell'attivo o del passivo.

A tale riguardo, il D.Lgs. 139/2015 ha modificato la disposizione in esame, eliminando il riferimento alla "*funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*" e stabilendo al suo posto che:

*"la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".*

Il decreto in questione non è, tuttavia, intervenuto sulla principale fattispecie di contrasto tra sostanza e forma e cioè le operazioni di *leasing*. Più nel dettaglio, il D.Lgs. non ha modificato l'articolo 2427, comma 1, n. 22 cod. civ., che individua l'informativa da riportare in Nota integrativa con riferimento ai contratti di locazione finanziaria, legittimando ancora l'adozione del metodo patrimoniale al posto del metodo finanziario. La relazione al D.Lgs. 139/2015 sottolinea come la declinazione pratica del principio di sostanza economica dovrà essere effettuata dalla legge e dai Principi contabili nazionali.

In sostanza, il Principio di prevalenza della sostanza

economica troverà concreta applicazione nella normativa di dettaglio e, in via integrativa, nelle fattispecie che saranno individuate dai Principi contabili che l'Oic andrà ad aggiornare, auspicabilmente in tempi ravvicinati per consentire ai redattori di bilancio di effettuare per tempo le necessarie valutazioni e considerazioni derivanti dai rilevanti cambiamenti introdotti dalla citata novellata normativa.

## Il principio "*substance over form*" nel bilancio Ias/Ifrs

Nei Principi contabili internazionali Ias/Ifrs, il Principio "*substance over form*" è enunciato nel *Framework*<sup>2</sup> Iasb, approvato e pubblicato nel 1989, al paragrafo 35, laddove si precisa che ai fini di una loro rappresentazione attendibile, le operazioni e gli altri eventi devono essere:

*"rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale".*

<sup>2</sup> Il *Framework*, o quadro di riferimento dei Principi contabili internazionali, non è un principio contabile applicabile e non può essere utilizzato per giustificare deroghe ai Principi approvati. Esso può, invece, essere utilizzato per interpretare e applicare i principi esistenti. Tra gli obiettivi del quadro di riferimento vi è, inoltre, quello di assistere lo Iasb e gli organi nazionali che statuiscono principi contabili nello sviluppo di nuovi Principi e nell'attuazione dei progetti di convergenza dei Principi nazionali e internazionali. In caso di conflitto tra quadro di riferimento e Principio contabile, prevale sempre il Principio contabile internazionale.

Di conseguenza, occorre privilegiare la sostanza economica rispetto alla forma legale nei casi in cui questi due aspetti si pongano in contrasto.

Tuttavia, così enunciato, il postulato è di scarsa utilità pratica in quanto la sostanza economica può assumere diversi connotati. In sostanza, il Principio della prevalenza della sostanza sulla forma esprime un concetto a contenuto indeterminato che, in quanto tale, deve trovare specificazione nello stesso *Framework* e nei singoli *Ias/Ifrs*<sup>3</sup>.

All'interno dello stesso *Framework*, una prima applicazione del Principio in esame è rilevabile laddove si definiscono gli elementi di bilancio e i requisiti richiesti per l'iscrizione delle attività in bilancio. In particolare, le attività sono definite come le risorse economiche controllate ad una certa data dall'impresa e dalle quali si prevede che affluiranno, in futuro, dei benefici economici.

Il controllo di una certa risorsa può avvenire in forza di un diritto reale, di un rapporto obbligatorio o di una situazione di fatto.

Pertanto, il titolo giuridico (aspetto formale) non è un elemento determinante per l'iscrizione in bilancio, considerando che il controllo può sussistere anche senza tale diritto.

In altri termini, il presupposto essenziale per l'iscrizione di un'attività in bilancio non è la titolarità giuridica, bensì la titolarità in termini economici dei benefici e rischi associati a quell'attività (aspetto sostanziale).

Se l'impresa ha la disponibilità sostanziale dei benefici e dei rischi economici associati ad una certa attività, essa è - in linea generale - tenuta a registrarla in bilancio (*recognition*) e ad applicare il criterio di valutazione previsto per quell'attività dagli *Ias/Ifrs*. Nel momento in cui perde tale disponibilità, trasferendo ad altro soggetto i benefici e rischi che tipicamente fanno capo al titolare del bene, deve necessariamente provvedere alla cancellazione dell'attività dal pro-

<sup>3</sup> Osserva Marco Venuti, il Principio "*substance over form*" nel bilancio *Ias/Ifrs* (I parte), in "Le Società" n.3/08, pag. 277, come: "Non può non osservarsi che, così enunciato, il principio appare di scarso ausilio ai fini applicativi. In assenza di indicazioni più precise sarebbe alquanto problematico comprendere in che termini la nozione di sostanza economica si discosti, oltre che dalla forma, anche dalla sostanza giuridica delle singole operazioni oggetto di rappresentazione e, soprattutto, a quali tra le molteplici possibili nozioni di sostanza economica si sia inteso fare riferimento" [...] "Ciò comunque non deve sorprendere, considerato che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma esprime un concetto a contenuto indeterminato che, in quanto tale, trova concretizzazione nei precetti generali o particolari che regolano la materia. In altre parole, si è in presenza di una norma tecnico-giuridica di natura elastica, il cui concreto significato deriva dall'applicazione che di essa fanno il *Framework* e i singoli *Ias/Ifrs*".

prio bilancio (*derecognition*), anche se formalmente mantiene dei diritti sul bene, non ultimo il diritto di proprietà.

Il concetto di acquisizione o di trasferimento della maggior parte dei rischi e dei benefici relativi all'oggetto dell'operazione trova applicazione in molti Principi contabili internazionali: oltre allo *Ias 17*, in tema di *leasing*, altri casi eclatanti sono lo *Ias 18* sui ricavi e lo *Ias 39* sulle operazioni di cancellazione delle attività finanziarie dal bilancio.

## Evoluzione del principio "*substance over form*" nel *Framework Ias/Ifrs*

Il concetto di prevalenza della sostanza sulla forma basato sulla titolarità dei rischi e benefici di una determinata risorsa si è dimostrato nel tempo di non facile applicazione. Inoltre, vi è una componente di discrezionalità che riduce la comparabilità dei bilanci ed aumenta il rischio di abusi o utilizzo di politiche di bilancio.

Per tale motivo, lo *Iasb*, nella bozza del nuovo *Framework* pubblicata nel 2010, aveva deciso inizialmente di eliminare l'assunto in questione considerandolo "*redundant*", atteso che la prevalenza della sostanza economica deriva dalla corretta attuazione delle regole contabili di dettaglio. Nell'ultima versione della bozza di *Framework*, pubblicata nel 2015, lo *Iasb* sembra ritornare sui propri passi, fornendo, tuttavia, una nuova versione del concetto della prevalenza della sostanza economica. In particolare, la rilevazione della attività e delle passività in bilancio dovrebbe avvenire, non tanto sulla base dei rischi e benefici, quanto sulla base degli effetti "sostanziali" prodotti dai contratti. In sostanza, si dovrebbe prescindere dal conflitto tra contratto e sostanza economica e concentrare l'attenzione sugli effetti che tali contratti producono<sup>4</sup>.

In definitiva, il Principio assume certamente il rango di regola generale di redazione del bilancio, ma deve trovare concreta applicazione nella normativa e nei Principi contabili di dettaglio relativi alle singole fattispecie.

È in tale ottica che s'inquadrano i nuovi Principi contabili internazionali *Ifrs15* relativamente ai ricavi e *Ifrs 16* in tema di *leasing*, per i quali è stato scelto di interpretare il Principio di prevalenza della sostanza sulla forma, non più attraverso il passaggio dei rischi e benefici, ma attraverso il criterio del "controllo", il quale ha il pregio di ridurre la discrezionalità dei re-

<sup>4</sup> Cfr. in tal senso A. Sura, "Prospettive evolutive del principio di prevalenza della sostanza sulla forma giuridica", in il Fisco n.6/2015.

# CONTABILITÀ E BILANCIO

dattori del bilancio, con indubbio miglioramento della comparabilità dei bilanci a livello transnazionale. In particolare, l'Ifrs 15, intitolato "Revenue from Contracts with Customers", prevede che i ricavi derivanti dalla vendita di beni siano iscritti per competenza nel momento in cui il cliente ottiene il "controllo" dei beni acquistati e non più al momento in cui risultano trasferiti i rischi e benefici relativi allo stesso.

Sempre per motivi di comparabilità dei bilanci, è stato, inoltre, introdotto il recentissimo Ifrs 16, intitolato "Leases", che sostituisce lo Ias 17.

Il precedente Principio suddivideva i *leasing* tra "leasing finanziari", che sono rilevati nello Stato patrimoniale, e "leasing operativi", la cui informativa viene fornita soltanto nelle note al bilancio. Tale distinzione implicava per gli investitori la necessità di procedere ad una stima degli impegni derivanti dai contratti di *leasing*, rendendo quindi meno agevole la comparabilità tra i bilanci.

Il nuovo Principio Ifrs 16 elimina la distinzione tra *leasing* operativo e *leasing* finanziario attualmente vigente nello Ias 17, richiedendo la contabilizzazio-

ne nello Stato patrimoniale di tutti i "diritti d'uso" su un'attività: pertanto, in presenza di un *leasing* operativo/noleggio/affitto occorrerà effettuare una rilevazione simile a quella oggi prevista per i soli *leasing* finanziari.<sup>5</sup>

## Effetti sul bilancio civilistico

In conclusione, occorre evidenziare che il novellato disposto del codice civile e le novità intervenute a livello di Principi contabili internazionali avranno sicuramente riflesso anche ai fini della redazione del bilancio secondo i Principi contabili nazionali a partire dai bilanci dell'esercizio 2016. In particolare, come sopra precisato, in tema di *leasing*, il Legislatore ha ritenuto preferibile mantenere l'attuale impianto normativo, rinviando all'emanazione di un'apposita disciplina, di una riorganizzazione complessiva della materia. Il nuovo Ifrs 16 determinerà, dunque, rilevanti novità anche su questo fronte.

<sup>5</sup> La portata del cambiamento è estremamente rilevante in termini di effetti sui bilanci e sulla loro rappresentatività: la decorrenza del nuovo principio è prevista a decorrere dagli esercizi che inizieranno a partire dal 1° gennaio 2019.

 **Euroconference**  
Editoria

## DICHIARATIVI 2016

*con ancora più casi pratici di compilazione*

Coordinamento scientifico Sergio Pellegrino



SCOPRI LE OFFERTE >